

**Prot. n. 2803 del 09/08/2017**

**Determinazione n. 182 del 09/08/2017**

**OGGETTO: Fornitura di kit per la rilevazione di sostanze stupefacenti da dare in dotazione all'Ufficio delle Dogane di Catania – S.O.T. Aeroporto Fontanarossa. Affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) e dell'art. 95, c. 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 alla SILMARC PHARMA S.r.l. con sede in [REDACTED]  
[REDACTED]  
CIG: ZF01F9A65D**

### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO**

#### **Visti**

- il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione in data 28/07/2016;
- il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane approvato con Delibera n. 255 del 01/12/2014 del Comitato direttivo;
- il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 325 del 15/12/2016;
- la nota prot. n. 4479 del 27 febbraio 2013 del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti”;
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i., che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento all'art. 32, c. 2, del medesimo Decreto, avente ad oggetto le fasi delle procedure di affidamento;
- la necessità manifestata dall'Ufficio delle Dogane di Catania, gs. Nota prot. n. 15758/RU del 19.06.2017 e successive integrazioni, acquisita in data 23.06.2017 al protocollo n. 11130/RU del Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto, relativamente all'acquisizione di n. 50 “Test per identificazione sostanze stupefacenti” da destinare alla S.O.T. Aeroporto Fontanarossa;

**Considerato** che in applicazione dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 è possibile, per importi inferiori ad €40.000,00, procedere ad affidamento diretto in economia;

**Atteso che:**

- che la particolare tipologia della fornitura richiede una specifica caratterizzazione non compatibile con i prodotti presenti nel MEPA;
- che, come previsto dalla legge di stabilità 2016, non ricorre l'obbligo di approvvigionamento mediante ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro;

**Effettuata** apposita istruttoria ed interpellate le seguenti ditte operanti nel settore:

- LGC STANDARD S.r.l., richiesta preventivo con comunicazione nota prot. n. 11079/RU del 22.06.2017;
- SIGMA ALDRICH S.r.l., richiesta preventivo con comunicazione nota prot. n. 11080/RU del 22.06.2017;
- FARMALON s.a.s., richiesta preventivo con comunicazione nota prot. n. 11077/RU del 22.06.2017;
- ALCOOLTEST Marketing Italy S.r.l., richiesta preventivo con nota prot. n. 11078/RU del 22.06.2017;
- A&B PROFESSIONAL S.r.l., richiesta preventivo con nota prot. n. 11076/RU del 22.06.2017;
- CHEBIOS S.r.l., richiesta preventivo con nota prot. n. 11075/RU del 22.06.2017.

**Preso atto**

- che le aziende SIGMA-ALDRICH, FARMALON e CHEBIOS non hanno risposto alla richiesta, mentre la LGS STANDARD ha comunicato, con nota mail del 23.06.2017, di non avere a disposizione la tipologia di prodotto richiesto;
- che la società FARMALON ha trasmesso la richiesta di preventivo di questo Distretto alla ditta SILMARC PHARMA S.r.l. che ha rilevato dalla stessa tutti i diritti sui test richiesti da questa stazione appaltante;

**Considerato** che, a seguito dell'istruttoria, sono pervenuti i seguenti preventivi:

- ALCOOLTEST Marketing Italy S.r.l., che ha offerto un Narcotest X34 Multitest per analisi simultanea di 3 gruppi di sostanze, il cui costo unitario è pari a €3,90 (IVA esclusa), prevedendo quale condizione di vendita un ordine minimo di €1.000,00 (IVA esclusa);
- A&B PROFESSIONAL S.r.l., che ha offerto un kit per l'identificazione di n. 6 sostanze stupefacenti, il cui costo unitario è pari a €9,40 (IVA esclusa), prevedendo quale condizione di

vendita un ordine minimo di 200 pezzi (8 confezioni da 25 test cadauna), il cui costo è stato quantificato in €1880,00 (IVA esclusa), a cui devono aggiungersi €15 di spese di spedizione;

- SILMARC PHARMA S.r.l., che ha offerto un kit per l'identificazione di sostanze stupefacenti il cui costo unitario è pari a €5,85 (IVA esclusa), prevedendo quale condizione di vendita un ordine minimo di €250,00 (IVA esclusa);

**Tenuto conto** dei quantitativi richiesti dall'Ufficio delle Dogane di Catania, dei quantitativi minimi di acquisto indicati dalle ditte e dei tempi di giacenza non prevedibili per l'impiego dei kit, l'offerta ritenuta più idonea è quella della SILMARC PHARMA S.r.l. composta da:

- n. 1 confezioni da 10 test per rilevazione di cocaina/crack codice IDT1000;
- n. 1 confezioni da 10 test per rilevazione di eroina bianca codice IDT2000;
- n. 2 confezioni da 10 test per rilevazione di marijuana/hashish codice IDT3000;
- n. 1 confezioni da 10 test per rilevazione di cannabinoidi sintetici codice IDT3400;

e il cui costo è stato quantificato in €292,5 (IVA esclusa);

#### **Atteso che**

- la documentazione della SILMARC PHARMA S.r.l. che costituisce parte integrante della presente determinazione e che si trova agli atti dello scrivente Ufficio, inerente sia l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sia i requisiti di idoneità professionale sia i requisiti speciali necessari per la fornitura in oggetto risulta regolare;
- il Durc della SILMARC PHARMA S.r.l., richiesto in data 10/07/2017 ed avente scadenza 07/11/2017, che costituisce parte integrante della presente determinazione e che si trova agli atti dello scrivente Ufficio, risulta regolare (prot. INAIL 7333952);
- con email del 01/08/2017 la SILMARC PHARMA S.r.l. ha trasmesso il patto d'integrità debitamente sottoscritto, che costituisce parte integrante della presente determinazione e che si trova agli atti dello scrivente Ufficio;
- la SILMARC PHARMA S.r.l., in ordine all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010, ha dichiarato che il conto corrente dedicato è il n. [REDACTED] accesso

[REDACTED];

**Considerato** che la somma trova imputazione e copertura sul conto di budget attribuito all'Ufficio delle Dogane di Catania, alla voce di conto FD 3100020 "Materiale di consumo", codice articolo C01.0008.0048.

**Considerato** che in applicazione dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 è possibile, per importi inferiori ad €40.000,00, procedere ad affidamento diretto in economia;

#### **DETERMINA**

**affidare** alla SILMARC PHARMA S.r.l., con sede in [REDACTED]  
[REDACTED] la fornitura di "kit per identificazione droghe", costituito da:

- - n. 1 confezioni da 10 test per rilevazione di cocaina/crack codice IDT1000;
- - n. 1 confezioni da 10 test per rilevazione di eroina bianca codice IDT2000;
- - n. 2 confezioni da 10 test per rilevazione di marijuana/hashish codice IDT3000;
- - n. 1 confezioni da 10 test per rilevazione di cannabinoidi sintetici codice IDT3400;

a fronte di **€292,5 (IVA esclusa)** da destinare all'Ufficio delle Dogane di Catania – S.O.T. Aeroporto Fontanarossa;

**autorizzare** la relativa spesa di complessivi **€356,85 (IVA inclusa)**, che graverà sul conto di budget FD 3100020 "Materiale di consumo" attribuito all'Ufficio delle Dogane di Catania;

**individuare** Responsabile del Procedimento il dott. Stefano La Rizza, Funzionario doganale del Servizio Acquisti e Contratti del Distretto;

**individuare** quale Responsabile della corretta esecuzione della fornitura il Sig. La Tona Roberto funzionario della Sezione Operativa Territoriale Aeroporto Fontanarossa.

**Il Direttore del Distretto**

Dott. Davide Cali

*Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2, del d.lgs. n. 31/93*